

Omissis

Svolgimento del processo

P.G. e C.M. con citazione del Luglio 2003 convenivano in giudizio davanti al Giudice di Pace di M. C.D. e D.R.A., nonché il Condominio di via (OMISSIS) per sentirli condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito di infiltrazioni di acqua nel vano bagno e nella camera da letto del loro appartamento, quantificati in Euro 1.000 e al pagamento di un indennizzo, secondo giustizia, per il disagio subito.

Esponavano che dal Settembre 2000 fino al Marzo 2003 avevano riscontrato macchie di umidità sul soffitto, che si erano progressivamente asciugate dopo le riparazioni dell'impianto idrico di proprietà di C. e D.R. e che l'ostruzionismo di questi ultimi nonché il disinteresse dell'Amministrazione condominiale avevano lasciato irrisolto l'accertamento della causa e della fonte delle infiltrazioni, C. e D.R. si costituivano contestando sia che i danni fossero derivati dall'impianto del proprio appartamento, sia l'addebito di comportamento ostruzionistico e, debitamente autorizzati, chiamavano in causa, in garanzia, A. S.p.A.

Si costituiva anche il Condominio negando ogni responsabilità e, comunque, chiamando in causa in garanzia il proprio assicuratore, R. S.p.A., A. assicurazioni contestava la domanda attorea ed eccepiva l'inoperatività della polizza per decadenza e/o prescrizione.

R. S.p.A. contestava la domanda attorea ed eccepiva che l'evento era anteriore all'operatività della polizza e, quindi, non assicurato.

Gli attori debitamente autorizzati, chiamavano in causa il Comune di M. in relazione alle difese avversarie che ipotizzavano che le infiltrazioni fossero dovute all'impianto idrico di proprietà del Comune, ancora proprietario di alcuni appartamenti.

Il Comune di M. rimaneva contumace.

Il Giudice di Pace con sentenza del 19/1/2005 rigettava la domanda compensando le spese.

Il Giudice di prime cure rilevava che in conseguenza del ripristino degli ambienti non poteva più essere accertata la causa dei danni e che non v'era prova che le infiltrazioni derivassero dall'appartamento dei signori C.; escludeva che ai convenuti potesse essere addebitato la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento delle cause dei danni.

P.G. e C.M., sul presupposto che la sentenza sia stata pronunciata secondo equità in relazione al valore della controversia propongono ricorso per Cassazione fondato su due motivi: il primo per insufficiente e contraddittoria e illogica motivazione e il secondo per falsa ed errata applicazione e

interpretazione della legge senza indicare quali norme sarebbero violate.

Il Condominio resiste con controricorso eccependo preliminarmente:

- l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza in quanto soggetta ad appello in ragione del valore delle domande, superiore a 1033,00 Euro;
- l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi e mancata indicazione delle norme di legge violate;
- l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad ottenere un riesame del merito della causa.

Il Condominio propone ricorso incidentale, limitatamente al capo relativo alle spese processuali a suo dire illegittimamente compensate, condizionato al mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso.

A. assicurazioni S.p.A. e R. S.p.A. resistono con separati controricorsi ed entrambe eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza pronunciata secondo equità trattandosi di impugnazione proposta sulla base di motivi diversi da quelli (violazione delle norme sul procedimento o delle norme costituzionali o comunitarie) per i quali è consentita l'impugnazione.

Sia il Comune di Milano che C. e D.R. sono rimasti intimati.

I ricorrenti e la controricorrente I.A. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. L'art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo vigente prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile alla fattispecie tenuto conto della data (19/1/2005) di pubblicazione della sentenza appellata; la norma, all'epoca, prevedeva l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità con la conseguenza che tali sentenze erano soggette al solo rimedio del ricorso per Cassazione; le sentenze eccedenti il limite di valore fissato per il giudizio di equità del GdP erano invece soggette ad appello. Con la riforma del 2006 sono divenute appellabili (limitatamente alla violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia) le sentenze pronunciate secondo equità; restano appellabili e, quindi sottratte all'immediato ricorso per Cassazione, le sentenze del G.d.P. eccedenti il valore (Euro 1.100,00 corrispondente a Lire 2.129.897) previsto per la pronuncia secondo equità e le sentenze di valore pari o inferiore al predetto importo sono decise secondo equità a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui all'art. 10 c.p.c. e segg., in tema di competenza e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. ex

multis e da ultimo Cass. 11/6/2012 n. 9432; per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 10 c.p.c. v. anche, tra le tante, Cass. 18/1/2005 n. 899).

In particolare (confutandosi la tesi dei ricorrenti) va osservato, quanto all'irrelevanza (sotto il profilo dell'individuazione del valore oltre il quale il giudizio cessa di essere di equità) dell'indicazione del valore ai fini del pagamento del contributo unificato, questa Corte (Cass. 13 luglio 2007, n. 15714 Ord., richiamata da Cass. n. 9432/2012 cit.) ha, infatti, affermato il principio, al quale occorre dare continuità, secondo cui la circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10 c.p.c., comma 2, rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude l'art. 163, n. 4 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude l'art. 10 cit., comma 1 laddove si stabilisce che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti".

2. Tali principi possono ritenersi ormai consolidati e pertanto si deve concludere che, indipendentemente dal valore dichiarato ai fini del contributo unificato, se il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., eccede il limite di Euro 1.100,00, la sentenza del G.d.P. non è pronunciata secondo equità ed è soggetta ad appello e non a ricorso per Cassazione.

3. L'unica oscillazione giurisprudenziale in subiecta materia riguarda il caso in cui l'attore, dopo avere formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite previsto per i giudizi di equità) abbia altresì richiesto la diversa ed eventualmente maggiore somma che "sarà ritenuta di giustizia".

In tale ipotesi una più recente pronuncia (Cass. n. 9432 del 2012) ritiene che la clausola di salvezza sia da sola sufficiente a sottrarre la sentenza conclusiva del giudizio ai limiti di appellabilità di cui all'art. 339 c.p.c., in coerenza con precedenti pronunce (Cass. 11/7/2006, n. 15698, Cass. 21/2/2006 n. 3662 Ord.; Cass. 17/4/2007 n. 9138) secondo le quali la formulazione della richiesta alternativa di liquidare la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Con altra pronuncia (Cass. 29/11/2010 n. 24153) si è invece ritenuto che la presenza d'una clausola di salvezza da sola non basti a tal fine, ma sia necessaria la manifestazione della volontà dell'attore di ottenere una somma anche maggiore di quella espressamente indicata; in senso conforme si è espressa anche altra sentenza (Cass. 30/3/2011 n. 7255)

secondo la quale il valore della domanda, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all'importo specificato e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria (v. anche Cass. 26/7/2011 n. 16318 decidendo sulla determinazione del valore della causa al fine del compenso spettante al difensore e non al fine di stabilire se era stato superato il limite di valore per il giudizio di equità).

4. Nel caso concreto, tuttavia, non assume rilevanza la scelta tra le due contrapposte tesi perché gli attori non si sono limitati a chiedere (v. le conclusioni di cui al punto 2 della citazione, come trascritte nella memoria ex art. 378 c.p.c., dei ricorrenti) la condanna dei convenuti "ai risarcimento dei danni materiali nella misura di Euro 1.000,00 o quella diversa misura che dovesse accertarsi in corso di giudizio, ma sempre contenuta nei limiti della competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace" (Euro 2.582,28 ai sensi dell'art. 7 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2009, applicabile *ratione temporis* e quindi superiore al limite fissato per il giudizio di equità) - riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni con la sola esclusione del limite della competenza del G.d.P. -, ma hanno altresì richiesto la condanna dei convenuti "al versamento di un indennizzo a favore degli attori per il disagio di cui in narrativa"; la domanda è stata reiterata al punto 4 delle richieste conclusive, come trascritte nella memoria ex art. 378 c.p.c., dei ricorrenti - nei seguenti termini "condannare, secondo giustizia le parti o la sola parte dichiarata responsabile del disagio subito dagli attori, come esposto in atti, al versamento di un risarcimento o indennizzo a favore dei coniugi P.C.".

Questa seconda domanda, di valore indeterminabile (e che comunque si cumula alla prima ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.p.c.), pur dovendosi ritenere formulata nel limite di valore della competenza del GdP (come detto Euro 2582,28 con riferimento al limite esistente al momento della proposizione della domanda), proprio perché non quantificata e non espressamente contenuta nei limiti del giudizio necessario di equità è ostativa ad una pronuncia secondo equità sulle domande attoree perché non consente di presumere che la causa, con riferimento al e domande formulate, sia di valore non eccedente quello stabilito dall'art. 113 c.p.c., per la decisione secondo equità.

Pertanto la sentenza oggi impugnata doveva essere assoggettata ad appello e non a ricorso per Cassazione che per tale ragione deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso incidentale del condominio, deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale, trattandosi di ricorso incidentale tardivo in quanto notificato il 29/4/2006, ossia oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (un anno e 46 giorni al lordo del periodo feriale) dalla pubblicazione (9/1/2005) della sentenza impugnata.

Tenuto conto della duplice declaratoria di inammissibilità quanto al ricorso principale e di inefficacia quanto a quello incidentale, devono compensarsi le spese tra il ricorrente principale quello incidentale.

Le spese della terza chiamata controricorrente R. S.p.A., devono invece essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti e devono essere liquidate, come da dispositivo, tenuto conto le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (v., ex multis, Cass. 10/11/2011 n. 23552).

Il ricorso è stato notificato il 6/3/2006 e il termine ex art. 370 c.p.c.) per la notifica del controricorso scadeva il 15/4/2006; la controricorrente A. Assicurazioni ha notificato il controricorso il 4/5/2006 e pertanto oltre il suddetto termine; i controricorso è pertanto inammissibile e non v'è luogo a provvedere sulla spese del controricorso tardivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; compensa le spese tra il ricorrente principale e quello incidentale.

Nulla per le spese nei confronti di A. Assicurazioni.

Condanna P.G. e C.M. a pagare alla R. S.p.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
